



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Urbanistica

Provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 14/10/2022, è stata accolta la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato della zona di PRG D7 – cantina Pio Cesare, ai sensi dell'art. 43 della LRP 56/77 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- la parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;

- la Regione Piemonte con la legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di VAS all'interno del testo legislativo: L'art. 3 bis, comma 1, della LRP 56/77 e s.m.i. riporta:

"Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano".

Il comma 3 stabilisce inoltre:

"Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione".

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ha individuato l'iter dei procedimenti integrati, suddividendoli in un elenco, per tipologia. Alla lettera I.3, è individuato il procedimento integrato per l'approvazione dei Piani esecutivi convenzionati, per la fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", che è la procedura utilizzata per l'approvazione dello strumento urbanistico in oggetto.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22/05/2009 si è provveduto all'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). L'OTC è stato rinominato con DGC n. 4 del 14/01/2022;
-



- nella seduta del 20/09/2022 la proposta di Variante al PEC è stata esaminata dall'Organo Tecnico che ha disposto di sottoporla alla verifica di assoggettabilità alla VAS, individuando i seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - ARPA PIEMONTE
 - Provincia di Cuneo
 - ASL CN2
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo
 - Società Intercomunale Servizi Idrici.
- in seguito all'accoglimento del PEC è stata trasmessa la relativa documentazione agli Enti sopraelencati con nota del 14/10/2022, fissando il termine di 30 giorni, per l'espressione dei pareri;
- In data 07/11/2022, prot. n. 78333, l'**ASL CN2** ha comunicato che la proposta di PEC in oggetto può essere esclusa dalla fase di VAS nell'osservanza di alcune indicazioni che verranno inserite nel Provvedimento Finale:
 - *"per quanto concerne il progetto dei nuovi fabbricati a destinazione produttiva a servizio della cantina Pio Cesare, si rimanda all'applicazione delle norme igienico - edilizie e alla relativa dichiarazione di asseverazione del progettista, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.."*
 - *Vengano rispettate le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione previsti dall'Allegato 4 della delibera del Ministero lavori Pubblici del 04/02/1977."*
- In data 15/11/2022, prot. n. 59813, la **Provincia di Cuneo** ha comunicato che la proposta di PEC in oggetto può non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo alcuni contributi/indicazioni da inserire nel Provvedimento Finale:
 - *"non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;*
 - *impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;*
 - *non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;*
 - *specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;*
 - *segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione"*.L'Ufficio Pianificazione Territoriale provinciale ha inoltre raccomandato, in sede autorizzativa del permesso di costruire, una particolare attenzione alla tipologia edilizia adottata ed all'integrazione ambientale del complesso edificatorio.
- In data 29/11/2022, prot. n. 62268, l'**ARPA Piemonte** ha inoltrato il proprio contributo in merito alla variante al PEC in oggetto, ritenendo che possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica. Raccomanda di tenere in debita considerazione anche quanto indicato nel contributo fornito il 10/04/2019 in merito al precedente PEC.
- non sono pervenuti i pareri della SISI e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.

DATO ATTO CHE:

- in data 01/12/2022 alle ore 11,00 si è riunito l'OTC al fine di concludere il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Esecutivo Convenzionato della zona di PRG D7 – Cantina Pio Cesare, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 03/04/2016 n. 152 e dalla LR 56/77 che ha evidenziato :



a) di inserire oltre a tutte le indicazioni contenute nei vari pareri, la considerazione dell'**ARPA** *"Si prende atto che nell'elaborato "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS" è stata eseguita la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale e che a giudizio dei redattori del documento indicato le opere in progetto possono essere considerate compatibili con quanto previsto dagli articoli del PPR. Tuttavia, non è chiaro se suddetta verifica sia stata eseguita seguendo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.."*

b) in riferimento alla Relazione idraulica a firma dell'ing Sordo del 14/10/2022 prot 54982, chiede di porre attenzione alle conclusioni precrittive:

"Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati in progetto e quelle intercettate dalle caditoie in progetto (provenienti da strade, piazzali, aree verdi e parcheggi) verranno convogliate attraverso la rete di tubazioni in progetto e scaricate all'interno di una vasca di laminazione collegata al torrente Cherasca mediante una tubazione di troppopieno.

Le tubazioni in progetto, realizzate in PVC, avranno una pendenza minima pari allo 0.5%; il dimensionamento idraulico delle stesse è stato eseguito con riferimento alle portate aventi tempo di ritorno pari a 10 anni.

La possibilità di scaricare tali acque di pioggia nel Torrente Cherasca rappresenta una soluzione valida in quanto non si va in alcun modo a gravare sul sistema fognario comunale.

Le analisi eseguite hanno evidenziato che il convogliamento delle portate meteoriche dell'area in oggetto nel T. Cherasca non è assolutamente in grado di modificarne in modo apprezzabile l'attuale regime di deflusso, la cui capacità di deflusso è superiore di almeno 3 ordini di grandezza.

L'intervento prevede la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente in corrispondenza dello sbocco della tubazione di scarico in modo da evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e l'installazione di una valvola antiriflusso immediatamente a monte dello scarico per impedire alle acque di piena del torrente di entrare nel condotto fognario in progetto.

Si può dichiarare pertanto che la realizzazione degli interventi previsti nella proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per strutture a servizio della Cantina Pio Cesare non presenta elementi che possano indurre condizioni critiche sul piano idraulico e neppure un aggravio apprezzabile delle condizioni idrauliche di deflusso nel corpo idrico recettore rappresentato dal Torrente Cherasca."

c) che il tracciato della fognatura nella Variante al PEC è stato modificato rispetto al PEC e pertanto sarebbe opportuno chiedere il parere aggiornato alla SISI.

d) Venga tenuto conto di quanto già prescritto nel verbale del 20/09/2022 : *"Si richiede che la progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche sia conforme all'art.72.16 delle norme tecniche di attuazione del PRG che recita "Sul territorio comunale ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi dovrà farsi carico della progettazione, esecuzione e collaudo di tutte le opere di sistemazione delle acque interessanti l'area oggetto dell'intervento stesso, siano esse meteoriche, di drenaggio superficiale o profondo, sorgive, ecc., che dovranno essere correttamente regimate e convogliate preferibilmente negli impluvi naturali, e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere, mediante opere provvisorie. Dovrà essere verificato, con specifica Relazione Idraulica a firma di tecnico abilitato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento."*

In merito alla progettazione del parcheggio pubblico si richiede, vista anche la vicinanza al Torrente Cherasca, che il piano inferiore sia realizzato ad una quota almeno pari a quella del piano campagna, al fine di garantire il deflusso naturale delle acque e di prevenire l'allagamento in caso di piena del Torrente."

- all'incontro convocato con nota del Responsabile del Procedimento di VAS, arch. Gianluca Giachetti, partecipano i membri dell'OTC:



arch. Giorgio Desimone, in qualità di Presidente
dott.ssa Laura Campigotto e arch. Flavio Porro.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

preso atto dei contributi pervenuti dall'ASL CN2, dalla Provincia di Cuneo e dall'ARPA Piemonte non ritiene necessario sottoporre il PEC in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i., prescrivendo il rispetto delle seguenti condizioni/indicazioni:

- a) Raccomandazioni contenute nel parere dell'**ASLCN2** del 07/11/2022, prot. n. 78333:
- *"per quanto concerne il progetto dei nuovi fabbricati a destinazione produttiva a servizio della cantina Pio Cesare, si rimanda all'applicazione delle norme igienico - edilizie e alla relativa dichiarazione di asseverazione del progettista, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.."*
 - *Vengano rispettate le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione previsti dall'Allegato 4 della delibera del Ministero lavori Pubblici del 04/02/1977."*
- b) contributi/indicazioni contenute nel parere della **Provincia di Cuneo** del 15/11/2022, prot. n. 59813:
- *"non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;*
 - *impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;*
 - *non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;*
 - *specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;*
 - *segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione".*
- L'Ufficio Pianificazione Territoriale provinciale ha inoltre raccomandato, in sede autorizzativa del permesso a costruire, una particolare attenzione alla tipologia edilizia adottata ed alla integrazione ambientale del complesso edificatorio.
- c) contributo pervenuto dall'**ARPA Piemonte** in data 29/11/2022, prot. n. 62268, raccomandando di tenere in debita considerazione anche quanto indicato nel contributo fornito il 10/04/2019 in merito al precedente PEC.
- in riferimento alla Relazione idraulica a firma dell'ing Sordo del 14/10/2022 prot 54982, chiede di porre attenzione alle conclusioni precrittive:
*"Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati in progetto e quelle intercettate dalle caditoie in progetto (provenienti da strade, piazzali, aree verdi e parcheggi) verranno convogliate attraverso la rete di tubazioni in progetto e scaricate all'interno di una vasca di laminazione collegata al torrente Cherasca mediante una tubazione di troppopieno.
Le tubazioni in progetto, realizzate in PVC, avranno una pendenza minima pari allo 0.5%; il dimensionamento idraulico delle stesse è stato eseguito con riferimento alle portate aventi tempo di ritorno pari a 10 anni.
La possibilità di scaricare tali acque di pioggia nel Torrente Cherasca rappresenta una soluzione valida in quanto non si va in alcun modo a gravare sul sistema fognario comunale.
Le analisi eseguite hanno evidenziato che il convogliamento delle portate meteoriche dell'area in oggetto nel T. Cherasca non è assolutamente in grado di*



modificarne in modo apprezzabile l'attuale regime di deflusso, la cui capacità di deflusso è superiore di almeno 3 ordini di grandezza.

L'intervento prevede la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente in corrispondenza dello sbocco della tubazione di scarico in modo da evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e l'installazione di una valvola antiriflusso immediatamente a monte dello scarico per impedire alle acque di piena del torrente di entrare nel condotto fognario in progetto.

Si può dichiarare pertanto che la realizzazione degli interventi previsti nella proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per strutture a servizio della Cantina Pio Cesare non presenta elementi che possano indurre condizioni critiche sul piano idraulico e neppure un aggravio apprezzabile delle condizioni idrauliche di deflusso nel corpo idrico recettore rappresentato dal Torrente Cherasca."

d) che il tracciato della fognatura nella Variante al PEC è stato modificato rispetto al PEC e pertanto sarebbe opportuno chiedere il parere aggiornato alla SISI.

e) venga tenuto conto di quanto già prescritto nel verbale del 20/09/2022 : "Si richiede che la progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche sia conforme all'art.72.16 delle norme tecniche di attuazione del PRG che recita "Sul territorio comunale ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi dovrà farsi carico della progettazione, esecuzione e collaudo di tutte le opere di sistemazione delle acque interessanti l'area oggetto dell'intervento stesso, siano esse meteoriche, di drenaggio superficiale o profondo, sorgive, ecc., che dovranno essere correttamente regimate e convogliate preferibilmente negli impluvi naturali, e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere, mediante opere provvisorie. Dovrà essere verificato, con specifica Relazione Idraulica a firma di tecnico abilitato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento."




In merito alla progettazione del parcheggio pubblico si richiede, vista anche la vicinanza al Torrente Cherasca, che il piano inferiore sia realizzato ad una quota almeno pari a quella del piano campagna, al fine di garantire il deflusso naturale delle acque e di prevenire l'allagamento in caso di piena del Torrente."

DISPONE

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Esecutivo Convenzionato della zona di PRG D7 – cantina Pio Cesare, prescrivendo il rispetto delle condizioni/indicazioni sopra citate;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Alba, 02/12/2022

F.to Componenti Organo Tecnico



Allegato:

- verbale della riunione del 01/12/2022